Cassazione civile sez. III, 20/06/2025, n. 16604

FATTI DI CAUSA

1. Il fatto.

Nel 2014 (*omissis*) rimase vittima dâ??un sinistro stradale che le provocò, tra le altre lesioni, una frattura dellâ??omero.

Si assent \tilde{A}^2 dal lavoro ed il datore di lavoro la licenzi \tilde{A}^2 per superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.

Nel 2017 (*omissis*) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la persona indicata come responsabile del sinistro (*omissis*) ed il suo assicuratore della r.c.a. (*omissis*) s.p.a.) chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Dedusse, tra lâ??altro, di lavorare alle dipendenze di una ditta di pulizie; che a causa del protrarsi della convalescenza superò il periodo di comporto e fu licenziata; che a causa dei postumi permanenti (limitazione articolare dellâ??arto superiore sinistro) non poteva più attendere al medesimo lavoro svolto prima dellâ??infortunio.

Domand \tilde{A}^2 , di conseguenza, il risarcimento del danno da lucro cessante rappresentato sia dalla perdita del lavoro svolto in precedenza, sia dalla ridotta possibilit \tilde{A} di trovare un lavoro in futuro.

2. Il giudizio di merito.

Con sentenza 1° marzo 2021 n. 1742 il Tribunale di Milano â?? per quanto qui rileva â?? rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Il Tribunale ritenne che:

- -) il licenziamento non fu conseguenza del sinistro, in quanto lâ??infortunio provocò una invalidità temporanea di 220 giorni, inferiore al periodo di comporto (12 mesi); il licenziamento avvenne sol perché la lavoratrice aveva già fruito, prima del sinistro, di 230 giorni di congedo per malattia;
- -) lâ??attrice, in violazione dellâ??obbligo di non aggravare il danno, non aveva chiesto al datore di lavoro â?? come le sarebbe spettato â?? un periodo di aspettativa non retribuita di quattro mesi ai fini della conservazione del posto di lavoro;
- -) non vi era prova che, a causa dei postumi residuati allâ??infortunio, lâ??attrice non potesse trovare altri lavori equivalenti a quello perduto.

La sentenza fu appellata da (*omissis*).

3. Con sentenza 24.3 .2022 n. 1003 la Corte dâ??appello di Milano accolse in parte il gravame.

Il giudice di secondo grado ritenne che:

- -) il licenziamento fu causato dallâ??infortunio;
- -) tuttavia dopo il licenziamento la vittima non risultava essersi attivata per cercare una nuova occupazione;
- -) il danno patrimoniale causato dal sinistro doveva perciò liquidarsi in via equitativa in una somma pari agli stipendi perduti tra il momento del licenziamento e quello in cui, se la vittima si fosse diligentemente attivata, avrebbe presumibilmente trovato una nuova occupazione: periodo stimato dalla Corte dâ??appello in sei mesi.
- 4. La sentenza dâ??appello Ã" stata impugnata per Cassazione da (omissis)

(omissis) con ricorso fondato su tre motivi.

La (omissis) ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sullâ??ammissibilità del primo motivo di ricorso.

Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione di undici diverse disposizioni di legge (cinque norme costituzionali, cinque articoli del codice civile, un articolo del codice delle assicurazioni).

1.1. Sebbene il motivo sia formalmente unitario, in esso vengono frammiste plurime e differenti censure.

Reputa tuttavia il Collegio che la confusiva esposizione del primo motivo di ricorso nel caso di specie non ne pregiudichi l \hat{a} ??ammissibilit \tilde{A} .

Questa Corte infatti ha gi \tilde{A} ripetutamente affermato che nellâ??interpretazione degli atti di impugnazione, quando si tratti di valutarne la chiarezza ai fini dellâ??ammissibilit \tilde{A} , vanno conciliati due princ $\tilde{A} \neg pi$:

- a) da un lato, quello di parità delle parti, che sarebbe vulnerato se il giudice dellâ??impugnazione ricercasse da sé, a prescindere dalle deduzioni di parte, gli errori eventualmente contenuti nella sentenza impugnata;
- b) dallâ??altro, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che vieta i formalismi eccessivi e quelli inutili ed impone, nel caso in cui un atto processuale sia suscettibile di interpretazioni differenti, di privilegiare lâ??interpretazione e la qualificazione che consentano di pervenire ad una decisione piena sul merito, rispetto allâ??interpretazione che conduca ad un giudizio di inammissibilità .
- 1.2. Il coordinamento tra questi princìpi deve avvenire ritenendo ammissibile il ricorso per cassazione se, e nella misura in cui, le censure proposte dal ricorrente, per quanto esposte in modo confusivo, possano comunque essere chiaramente individuate attraverso lâ??interpretazione utile dellâ??atto (così, da ultimo, Cass. 13/3/2025 n. 6653; nello stesso senso, *ex multis*, Cass. 6483/25 dellâ??1 1/3/2025; Cass. 5607 /25 del 3/3/2025; Cass. 4955/25 del 25/2/2025; tutte queste decisioni richiamano i princìpi stabiliti, *in subiecta materia*, dalla Corte EDU con la sentenza 15/9/2016, *Trevisanato c. Italia*, in causa 32610/07).
- 1.3. Nel caso di specie ritiene il Collegio che nel primo motivo di ricorso siano ravvisabili quattro distinte censure, esposte rispettivamente alle pp. 8, 9, 11 e ss. e 13 del ricorso.
- 2. Sulla denuncia di omesso esame del fatto.

Con una prima censura (p. 8 del ricorso) la ricorrente deduce che la Corte dâ??appello avrebbe â??omesso di considerare due circostanze di fattoâ??: da un lato, il licenziamento della vittima, dallâ??altro la sua perdurante condizione di disoccupata.

Tali circostanze secondo la ricorrente sarebbero decisive perché, se fossero state esaminate, la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante si sarebbe dovuta accogliere in misura maggiore (la ricorrente mostra dunque â?? implicitamente â?? di ritenere che, una volta provate tali circostanze, nullâ??altro dovesse dimostrare perché i convenuti fossero condannati a risarcirle il danno da lucro cessante).

2.1. La censura va qualificata ex officio come denuncia di omesso esame di fatti decisivi.

Essa \tilde{A} " manifestamente infondata. Infatti le due suddette circostanze non sono state affatto trascurate dalla Corte dâ??appello.

Quanto al licenziamento, esso \tilde{A} " stato $\cos \tilde{A}$ ¬ poco trascurato dalla Corte, che anzi ha costituito il motivo per il quale il gravame \tilde{A} " stato accolto.

Quanto alla perdita della retribuzione, la Corte dâ??appello lungi dal negarla lâ??ha ammessa (p. 16 della sentenza).

3. Sullâ??onere della prova.

Con una seconda censura (illustrata da p. 9, penultimo capoverso, a p. 11 del ricorso) la ricorrente formula una tesi che â?? depurata del disordine logico con cui Ã" illustrata â?? si può così riassumere:

- -) il giudice di merito ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita permanente della capacità di produrre reddito, osservando che per ottenere il risarcimento del suddetto danno la vittima â??avrebbe dovuto fornire prova, anche in forma documentale, di aver congruamente tentato di immettersi nel mercato del lavoro, svolgendo le relative ricerche, inviando il proprio curriculum o iscrivendosi presso il competente ufficio di collocamento. Solamente ove detta fase di ricerca avesse avuto quale esito lâ??assenza di offerte di lavoro ovvero offerte economicamente deteriori rispetto alla precedente occupazione, lâ??appellante avrebbe avuto diritto alla liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specificaâ??;
- -) questa statuizione â?? osserva la ricorrente â?? sarebbe giuridicamente erronea sotto tre aspetti:
- a) perché sarebbe â??diabolicaâ?• la prova di un fatto negativo (non avere trovato altra occupazione), â??*a maggior ragione in considerazione del fatto che* Ã ** *stato offerto di provare per testi*� la grave limitazione articolare alla spalla (trattavasi comunque della spalla sinistra, circostanza non riferita nel ricorso; non à ** dato sapere si tratti di soggetto destrimane);
- b) perché una volta dimostrata dalla vittima di lesioni personali la perdita del posto di lavoro in conseguenza dei postumi nullâ??altro dovrebbe dimostrare per ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante;
- c) perché nessuna norma subordina il risarcimento del danno da lucro cessante alla prova che la vittima abbia vanamente cercato un nuovo lavoro.
- 3.1. Le prime due deduzioni appena riassunte sono erronee in punto di diritto; la terza Ã" invece fondata.
- 4. $Sull \hat{a}$?? $ammissibilit \tilde{A} della prova negativa.$

La ricorrente erra nel sostenere che sia â??diabolicaâ?• la prova dâ??un fatto negativo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare, in qualunque modo, che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. 5 -Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del

13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002). Cos \tilde{A} ¬, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro *non* \tilde{A} crollata; ovvero che il Tevere *non* \tilde{A} asciutto (Sez. 6 \hat{a} ?? 3, Ordinanza n. 35146 del 18.11.2021).

5. Sulla prova del danno da perdita del lavoro.

La ricorrente erra, altres $\tilde{A}\neg$, nel sostenere che la dimostrata perdita del posto di lavoro in conseguenza di lesioni personali costituisca di per s \tilde{A} © prova dell \hat{a} ??esistenza d \hat{a} ??un danno patrimoniale, senza che sia necessaria alcun \hat{a} ??altra indagine.

I postumi permanenti dâ??un infortunio possono provocare la perdita del lavoro e del reddito che da esso la vittima ricavava, ma non anche e necessariamente la possibilitĂ di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacitĂ di lavoro.

Ricorre in questâ??ultimo caso lâ??ipotesi della â??perdita di forze industri con possibilità di reimpiegoâ??, nota alla dottrina sin dallâ??ultimo quarto del XVIII sec ..

La possibilità di reimpiego delle energie lavorative residue Ã" circostanza di cui Ã" doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante: sia perché la liquidazione equitativa ex art. 1226 e.e. impone di tenere conto di *tutte* le circostanze del caso concreto; sia perché lâ??art. 4, secondo periodo, della Costituzione, non consente che chi possieda forze industri passi le giornate senza far nulla.

Anche gli invalidi non del tutto inabili al lavoro hanno il dovere giuridico di cercarsi unâ??occupazione, e tale dovere \tilde{A} " civilisticamente rilevante ai sensi dellâ??art. 1227, comma secondo, c.c. (Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9444, la quale ha cassato con rinvio la decisione con cui era stato liquidato il danno patrimoniale ad un soggetto che aveva perduto lâ??uso di una gamba e di un occhio, senza accertare se ed in che misura il danneggiato potesse porre riparo al danno sub \tilde{A} ¬to, dedicandosi ad altra attivit \tilde{A} remunerativa).

5.1. Alla luce dei princìpi appena esposti vanno prese le distanze dallâ??isolato precedente di questa Corte, nel quale si reputò â??irrilevanteâ?•, ai fini della stima del danno patrimoniale da perdita del reddito in conseguenza dâ??un infortunio, la circostanza che la vittima, pur avendo perso il lavoro, non avesse perso la capacità di procacciarsene un altro confacente alle sue attitudini.

In tal senso si espresse in passato Cass. Sez. 3, 22/02/2002, n. 2589, in base allâ??assunto che, quando il consulente medico legale nominato dallâ??ufficio accerti la capacitĂ della perdita di â??capacitĂ lavorativa specificaâ??, â??il giudizio [sul danno] Ă" stato giĂ compiuto dal medico legaleâ?• e nullâ??altro il danneggiato dovrebbe dimostrare.

Questo principio tuttavia non può essere condiviso per due ragioni.

- 5.2. In primo luogo perché il giudizio sullâ??esistenza del danno spetta al giudice, non al medico legale. A questâ??ultimo potrà domandarsi, a tutto concedere, un giudizio di compatibilità tra i postumi permanenti e la prosecuzione del lavoro, ma non certo un giudizio sullâ??esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. Né Ã" ammissibile che, ritenuta esistente dal medico legale una â??incapacità lavorativaâ??, il giudice debba attenersi a questo ipse dixit e nullâ??altro il danneggiato debba dimostrare, come non condivisibilmente ritenuto da Cass. 2589/02, già ricordata.
- 5.3. In secondo luogo perché la perdita della capacità di lavoro Ã" la *possibile* causa dâ??un danno, ma non il danno. Questâ??ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non Ã" necessaria ed indefettibile conseguenza dellâ??esistenza di postumi permanenti.

Il danno da lucro cessante va valutato in concreto e non in astratto, sicché lâ??esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato *in concreto* una perdita del reddito, certa o almeno probabile.

- 5.4. Resta da aggiungere che esula dal presente giudizio di legittimità stabilire:
- a) se la Corte dâ??appello abbia inammissibilmente rilevato dâ??ufficio lâ??eccezione di colposo aggravamento del danno, di cui allâ??art. 1227, secondo comma, c.c. (eccezione non rilevabile dâ??ufficio);
- b) quale rilievo abbia, ai fini della correttezza della decisione, la circostanza che la Corte dâ??appello abbia rigettato le prove testimoniali richieste dalla parte danneggiata.

Nessuna di tali questioni infatti ha formato oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sufficientemente chiaro e preciso. La ricorrente, in particolare, si Ã" limitata a dedurre di avere chiesto lâ??ammissione di una prova per testi â??che la Corte dâ??appello ha ritenuto di non ammettereâ??, senza formulare censure avverso tale statuizione (p. 10 del ricorso).

6. Sulla liquidazione del danno da perdita del lavoro, ma con possibilit \tilde{A} di reimpiego.

Eâ?? fondata invece la censura qui in esame, nella parte in cui sostiene che la vittima di lesioni personali, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del lavoro, non ha lâ??onere di provare di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.

La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione con cui lâ??appellante domandava il risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro affermando che, per ottenere tale risarcimento, la vittima â??avrebbe dovuto fornire prova, anche in forma documentale, di aver congruamente tentato di immettersi nel mercato del lavoro, svolgendo le relative ricerche, inviando il proprio curriculum o iscrivendosi presso il competente ufficio di collocamento.

Solamente ove detta fase di ricerca avesse avuto quale esito lâ??assenza di offerte di lavoro ovvero offerte economicamente deteriori rispetto alla precedente occupazione, lâ??appellante avrebbe avuto diritto alla liquidazione del danno da perdita di capacitĂ lavorativa specificaâ??.

Questa statuizione, nella sua assolutezza, non \tilde{A} " condivisibile sul piano della logica, ed \tilde{A} " comunque erronea sul piano del diritto.

- 6.1. Sul piano della logica, la lesione della salute sofferta da chi al momento della??infortunio gi \tilde{A} godeva da??un reddito da lavoro pu \tilde{A}^2 provoca re tre tipi di conseguenze:
- a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
- b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
- c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava: anche questo danno ha natura patrimoniale e si liquida:
- câ??) capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
- c�) variando il risultato in aumento o diminuzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare aumentando il reddito da porre a base del calcolo per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati pia usibili e verosimili; nonché riducendo il reddito da porre a base del calcolo, se la vittima pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quandâ??anche meno remunerativo.
- 6.1.1. Pertanto nellâ??ipotesi sub (c) delle due lâ??una:
- -) se la vittima, a guarigione avvenuta, ha visto ridotta ma non esclusa del tutto la sua capacità di occuparsi in un lavoro remunerativo, la circostanza che non abbia per propria negligenza cercato un nuovo lavoro potrà comportare la riduzione in via equitativa del risarcimento, ma non la sua totale esclusione:
- -) se la vittima non ha conservato forze industri, *a fortiori* sarà superfluo esigere da essa la prova di avere vanamente cercato un altro lavoro.

Il reddito perduto \tilde{A} " infatti il *minuendo* del danno da liquidare, mentre il reddito ancora potenzialmente ricavabile dalle residue forze industri \tilde{A} " il *sottrattore* del danno da liquidare.

Dunque Ã" illogico pretendere dal danneggiato la prova della ricerca dâ??un nuovo lavoro (prova necessaria per stabilire il sottrattore), se prima non si sia stabilito in concreto lâ??esistenza e lâ??ammontare del danno (il minuendo). La Corte territoriale pertanto ha violato gli artt. 1223 e 2056 c.c. in quanto, pur avendo accertato che (*omissis*) a causa dei postumi ha perduto il lavoro, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale senza previamente stabilire se i postumi del sinistro impediscano, ed in che misura, la prosecuzione dellâ??attività di addetta alle pulizie o lo svolgimento di lavori analoghi.

6.2. Anche sul piano del diritto la statuizione della sentenza impugnata trascritta al precedente §6 contiene un errore.

Tale errore Ã" consistito nel subordinare alla mancata dimostrazione delle vane ricerche dâ??un nuovo lavoro non già la riduzione equitativa del risarcimento, ma addirittura lâ??esclusione totale del risarcimento del lucro cessante futuro. Nella liquidazione del danno di cui si discorre, infatti, i passaggi logici demandati al giudice di merito sono tre: a) *dapprima* occorre accertare se la vittima ha perso in tutto od in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro; b) *quindi* occorre accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro; e) *infine* occorre capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.

La sentenza impugnata invece, senza accertare innanzitutto se i postumi permanenti impedissero alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, ha rigettato la domanda ritenendo che *per prima cosa* la vittima avesse lâ??onere di provare lâ??avvenuta e vana ricerca dâ??un nuovo lavoro.

 $Cos\tilde{A}\neg$ giudicando, la Corte dâ??appello ha invertito lâ??ordine logico degli accertamenti da compiere, in quanto lâ??eventuale aggravamento colposo del danno, ex art. 1227, secondo comma, c.c., \tilde{A} " un *posterius* rispetto allâ??accertamento dellâ??esistenza del danno ed alla sua entit \tilde{A} (ed \tilde{A} " subordinato allâ??eccezione di parte, sebbene come gi \tilde{A} detto nel caso di specie il ricorso non solleva il tema della rilevabilit \tilde{A} *ex officio*).

6.3. La seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso va dunque accolta nei limiti sopra indicati, in applicazione dei seguenti princ $\tilde{A}\neg pi$ di diritto:

â??Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare unâ??occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, Ã" doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini â??.

â??Chi ha perduto il lavoro in conseguenza dâ??un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dellâ??art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto,

se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (lâ??eccezione di parte) richiesti dalla suddetta normaâ??.

 \hat{a} ?? Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilit \tilde{A} per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non \tilde{A} invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perch \tilde{A} la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro \hat{a} ?

7. Sulla nozione di â??incapacità lavorativa specificaâ?• e sui limiti degli accertamenti esigibili dal medico-legale.

Con una terza censura (pp. 12-13 del ricorso) la ricorrente formula una tesi che può così riassumersi: la sentenza impugnata sarebbe â??*iniqua*� perché ha liquidato il danno patrimoniale da perdita del reddito in misura pari ai soli stipendi non percepiti dalla vittima nel semestre successivo al licenziamento, trascurando di considerare che:

- -) il con su lente tecnico dâ??ufficio, con valutazione recepita dal Tribunale, aveva accertato che lâ??infortunio aveva provocato una â??incapacità lavorativa specifica del 25%â??;
- -) la vittima non aveva mai svolto altro lavoro che quello di addetta alle pulizie;
- -) i postumi lasciati dallâ??infortunio impedivano lo svolgimento di questa attivitÃ.
- 7.1. La censura non resta assorbita dal parziale accoglimento del ricorso, nei termini di cui si \tilde{A} " detto nei \hat{A} § precedenti.

Una cosa, infatti, Ã" stabilire se nella liquidazione del danno da perdita del lavoro debba tenersi conto della possibilità di reimpiego; altra cosa Ã" stabilire il criterio col qua le debba essere monetizzato il danno in esame.

7.2. Anche questa terza censura $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$ fondata solo in parte.

La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro osservando che â??seppur la CTU abbia valutato un â??incidenza negativa del 25% sulla capacità lavorativa specifica, la sig.ra (omissis) ha mancato di provare di essere impossibilitata a svolgere attività confacenti alla propria occupazione precedente, che fossero in grado di garantirle un reddito pari a quello che percepiva come operaia con mansioni di addetta alle pulizieâ?•.

La ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo:

- -) che esiste in iure un pregiudizio patrimoniale definibile â??incapacità lavorativa specificaâ?•;
- -) che esso sia quantifica bile in misura percentuale;
- -) che, una volta ritenuta sussistente dal medico legale la suddetta â??incapacità lavorativa specificaâ?• nella misura del 25%, ne debba seguire di necessità il giudizio di esistenza del danno patrimoniale.
- 7.3. Che a determinati postumi permanenti corrisponda una incapacit \tilde{A} lavorativa specifica il cui pregiudizio sia stimabile in punti percentuali da parte del medico legale \tilde{A} " affermazione erronea in punto di diritto, sicch \tilde{A} © il motivo in questa parte \tilde{A} " infondato.

Altrettanto erronea, però, Ã" la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la vittima dâ??un infortunio, per essere risarcita del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, dovrebbe dimostrare di non potere svolgere un lavoro che le garantisca un reddito â??almeno pari â?• a quello perduto: una sorta di regola dell'â?•all or nothingâ??.

Nei §Â§ che seguono si esporranno le ragioni di quanto appena detto; tuttavia, poiché *in subiecta materia* la giurisprudenza di questa Corte ha espresso in passato opinioni non sempre coincidenti, reputa opportuno il Collegio richiamare brevemente i princìpi che debbono presiedere alla liquidazione del danno da perdita del reddito conseguente a lesioni personali.

7.4. (A) Il danno e la sua causa.

Per risalente tradizione viene definita â??incapacità lavorativa specificaâ?• lâ??impossibilità totale o parziale, per la vittima di lesioni personali, di poter proseguire il lavoro svolto prima dellâ??infortunio (Cass. Sez. 3, 13/07/1964, n. 1870).

Trattasi di uno dei tanti concetti di matrice ottocentesca, ripetuti come mantra e senza pi \tilde{A}^1 alcun approfondimento $n\tilde{A}$ © condivisione di consenso sul loro esatto significato, che ancora allignano nel terreno del danno alla persona. Lâ??impossibilit \tilde{A} di proseguire il proprio lavoro, infatti, non \tilde{A} " il danno: \tilde{A} " la causa del danno. Non esiste una \tilde{a} ??capacit \tilde{A} lavorativa \tilde{a} ?• teorica ed astratta, che possa accertarsi *in vitro* a prescindere dalle sue conseguenze.

Se lâ??infortunio colpisse una persona che abbia un reddito, delle due lâ??una: o la vittima dimostra di avere perduto il proprio reddito (in atto od in potenza, passato o futuro che sia), oppure no.

Nel primo caso la vittima avrà diritto ad essere risarcita a prescindere da qualsiasi giudizio sulla sussistenza dâ??una â??incapacità lavorativa specificaâ?•; nel secondo caso non avrà diritto ad essere risarcita, a nulla rilevando che il medico legale abbia ritenuto di ravvisare una â??riduzione della capacità lavorativaâ?•.

Tali princìpi da tempo sono stati affermati da questa Corte, a partire almeno da Cass. Sez. 3, 18/05/1999, n. 4801, nella cui motivazione si stabili (§ 4.2) che Ã" risarcibile come lucro cessante il danno da riduzione del reddito (presente o futuro), â??e non la causa di questo, cioÃ" la riduzione della capacità di lavoro specificaâ??, principio in seguito più volte ribadito (ex aliis, da Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 12/04/2018, § 4.3; Sez. 3, Sentenza n. 123 dellâ?? 8/01/2016).

7.5. (8). La quantificazione del danno da incapacit \tilde{A} di guadagno.

Da quanto appena esposto consegue che lâ??allegazione della ricorrente, secondo cui erroneamente la Corte dâ??appello avrebbe rigettato la domanda di danno nonostante il medico legale avesse accertato una â??incapacità lavorativa specifica del 25%â??, Ã" doppiamente erronea:

- a) sia perché lâ??incapacità di svolgere il proprio lavoro non Ã" misurabile in punti percentuali;
- b) sia perch \tilde{A} © il danno da lucro cessante va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sar \tilde{A} perduto), non in astratto in base alla sua causa (la perdita della capacit \tilde{A} di lavoro).
- 7.6. Sotto il primo profilo, la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di â??incapacità lavorativa specificaâ?•, immancabilmente rimessa al giudizio (se non, per quanto si dirÃ, addirittura allâ??arbitrio) del medico legale, Ã" operazione giuridicamente, concettualmente e medicolegalmente erronea per tre motivi.
- 7.6.1. Il suddetto criterio liquidativo in primo luogo \tilde{A} " erroneo perch \tilde{A} © al consulente tecnico medico-legale pu \tilde{A}^2 chiedersi di indicare i postumi permanenti, precisando se essi impediscano in tutto od in parte la prestazione lavorativa; se la rendano pi \tilde{A}^1 difficoltosa e sotto qua le aspetto (forza, resistenza, concentrazione, perizia manuale).

Non Ã" invece consentito demandare a I medico legale un giudizio di tipo giuridico sullâ??esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto si tratterebbe dâ??una valutazione riservata al giudice e che travalica lo specifico settore di competenza del medico legale.

E però, nella sostanza, il criterio di liquidazione del danno patrimoniale consistente nel moltiplicare il reddito antesinistro per la percentuale di â??incapacità lavorativa specificaâ?•, e capitalizzare il risultato (c.d. criterio di liquidazione â??in abstractoâ??) ha per effetto proprio lo spostamento del centro decisionale da I giudice al medico legale.

Il danno patrimoniale infatti attraverso lâ??adozione di questo criterio finisce per essere liquidato senza alcun accertamento *in concreto* sulle variazioni del reddito della vittima prima e dopo il sinistro, ma semplicemente capitalizzando (non il reddito perduto, ma) una percentuale di reddito corrispondente alla percentuale di â??incapacità lavorativa specificaâ?•, percentuale che per quanto si dirà altro non Ã" se non una cabala, a causa della sua *ascientificit*à e del *cieco empirismo* con cui, di conseguenza, viene determinata.

7.6.2. Il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di \hat{a} ??incapacit \tilde{A} lavorativa specifica \hat{a} ?•, in secondo luogo, \tilde{A} " erroneo perch \tilde{A} © la riduzione della capacit \tilde{A} di svolgere un lavoro non pu \tilde{A} 2 misurarsi in punti percentuali, sicch \tilde{A} 0 il relativo \hat{a} ??calcolo \hat{a} ?• manca del pi \tilde{A} 1 importante presupposto: la scientificit \tilde{A} . In punti percentuali si pu \tilde{A} 2 misurare l \hat{a} ??invalidit \tilde{A} biologica, non l \hat{a} ??incapacit \tilde{A} di lavoro. Solo la prima infatti \tilde{A} " identica per soggetti della stessa et \tilde{A} , dello stesso sesso e con identici postumi.

La capacit \tilde{A} di lavoro invece \tilde{A} " soggettiva e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima, come da tempo messo in evidenza dalla stessa dottrina medico legale, secondo la quale la capacit \tilde{A} specifica \tilde{A} " parametro a tal punto personalizzato ed individuale da rifuggire inquadramenti numerici, necessariamente limitativi ed imprecisi nella delineazione di un concetto cui pu \tilde{A}^2 ritenersi estraneo ogni schematismo.

7.6.3. In terzo luogo qualsiasi misurazione (percentuale o di altro tipo) esige che si disponga dâ??una unit \tilde{A} di misura: ma non esiste alcun $bar\tilde{A}$ "me medico legale dal quale ricavare la percentuale di riduzione di capacit \tilde{A} di lavoro.

Il danno biologico si pu \tilde{A}^2 misurare in punti percentuali perch \tilde{A} © esso esprime la riduzione della capacit \tilde{A} di svolgere le *attivit\tilde{A} quotidiane ed ordinarie* (camminare, leggere, curare la propria persona, ecc.), e le attivit \tilde{A} quotidiane sono uguali per tutti. Questo rende possibile, sulla base della??osservazione dei casi analoghi, redigere una tabella delle percentuali di menomazione collegate ad ogni singola invalidit \tilde{A} .

Lâ??incapacità lavorativa invece non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barÃ me, né un barÃ me delle incapacità lavorative potrebbe concepirsi, per lâ??infinità varietà delle attività lavorative in cui può impegnarsi un essere umano, e le altrettanto infinite modalità con cui il medesimo lavoro può essere svolto da persone diverse.

7.7. Sotto il secondo profilo, pretendere che il danno da lucro cessante debba ritenersi dimostrato sol perch \tilde{A} © sia stata apprezzata dal medico legale una certa misura percentuale di \hat{a} ??incapacit \tilde{A} lavorativa specifica \hat{a} ?• \tilde{A} " affermazione giuridicamente erronea, in quanto l \hat{a} ??accertamento dell \hat{a} ??esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacit \tilde{A} lavorativa specifica esprime solo la possibilit \tilde{A} del danno, non la sua certezza e tanto meno la sua probabilit \tilde{A} , e non comporta perci \tilde{A} 2 l \hat{a} 2?automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante (ex multis, Cass. Sez. 3, 03/07/2014, n. 15238).

- 7.7.1. Tale ultima questione, come accennato, ha fatto registrare in passato oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte. Oscillazioni $c\tilde{A}^2$ lte dalla ricorrente che, poco lodevolmente, trascelte le sole decisioni a s \tilde{A} © favorevoli e ignorando le restanti di diverso avviso, le ha invocate a sostegno della propria impugnazione.
- 7.7.2. Secondo un primo orientamento, infatti, il nesso di causalit \tilde{A} tra postumi e riduzione della capacit \tilde{A} di lavoro e di guadagno non pu \tilde{A}^2 ritenersi automatico.

Così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere su Ila capacità di svolgere determinati lavori. Perciò spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso lâ??incidenza (Cass. civ., sez. III, ord. 3.9.2024 n. 23553; Cass. civ., sez. III, 17.5.2022 n. 15735; Cass. civ., sez. III, ord. 22.8.2018 n. 20918; Cass. civ., sez. III, 12.2.2015, n. 2758; Cass. civ., sez. III, 12.2.2013, n. 3290; Cass., sez. III, 18.9.2007, n. 19357; Cass., sez. III, 8.8.2007, n. 17397; Cass., sez. III, 14.6.2007, n. 13953; Cass., sez. III, 20.1.2006, n. 1120).

7.7.3. Un secondo orientamento, invece, pur affermando a livello teorico che lâ??esistenza del nesso di causalitĂ tra lesioni e riduzione della capacitĂ lavorativa debba essere concretamente dimostrata, in concreto ritiene che tale prova possa essere desunta *ex* art 2727 c.c. *dal solo fatto* che il grado di invaliditĂ biologica sia superiore ad una certa soglia.

Secondo questo orientamento nel caso di postumi permanenti anche solo di media gravità sarebbe consentito presumere (*ex* art. 2727 c.c.) che essi *sicuramente* incideranno sulla capacità di lavoro del danneggiato.

Questo orientamento tuttavia Ã" sommamente eterogeneo nel fissare la â??sogliaâ?• oltre la quale lâ??entità dei postumi permanenti dovrebbe far presumere ex art. 2727 e.e. la sussistenza dâ??un danno alla capacità di guadagno. Alcune decisioni hanno individuato la misura del danno biologico permanente, oltre la quale â??deveâ?• presumersi lâ??incidenza sulla capacità di lavoro, nel 10% (Cass. civ., sez. III, 25.9.1997 n. 9399); altre nel 25% (Cass. civ., sez. III, 7.11.2005 n. 21497); altre ancora nel 30% (Cass. civ., sez. III, 28.6.2019 n. 17411).

7.8. Reputa il Collegio che questo secondo orientamento non possa essere condiviso.

Lâ??infinità varietà delle persone, dei lavori da esse svolti e dei postumi permanenti che possono residuare ad un infortunio fanno della decisione sullâ??esistenza del danno da lucro cessante un giudizio *sintetico a posteriori*, non un giudizio analitico *a priori*.

Eâ?? dallâ??accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non Ã" invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'â?•incapacità lavorativaâ?• della vittima, desumerne la prova dâ??una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto dâ??una deminutio patrimonii.

Questo principio, oltre che imposto dagli artt. 1223 e 2056 c.c., Ã" stato indicato come il criterio preferibile di liquidazione del danno anche dallâ?? â??Allegatoâ?• (*Annexe*) alla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio dâ??Europa 14.3.1975, n. 75-7. Tale risoluzione, con lâ??intento di attenuare le divergenze di leggi e prassi tra i Paesi aderenti alla CEDU (così si legge nel preambolo), ha raccomandato agli Stati membri di â??prendere in considerazioneâ?•, allorché adottino nuove legislazioni sul tema dei danni alla persona, i princìpi contenuti nel suddetto â??*Annexe*â??.

Ebbene, il § II, punto 6, *dellâ??Annexe* raccomanda che nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro si tenga conto â??*dei redditi della vittima* posteriori al sinistro, comparati con quelli che avrebbe ottenuto se il fatto dannoso non si fosse verificatoâ?• (â??il doit etre tenu compte (. . .) de ses revenus [scilicet, della vittima, n.d.e.] aprà 's lâ??accident comparà ©s à ceux quâ??elle aurait obtenus si le fait dommageable ne sâ??à ©tait pas produitâ?•), così confermando che la stima del danno in esame va compiuta in concreto, e non in base ad una astratta ed inafferrabile percentuale di â??incapacità lavorativa specificaâ?•.

7.8.1. Lâ??incidenza dei postumi sulla capacitĂ di lavoro andrĂ dunque valutata in base a tre passaggi: a) lâ??accertamento dei postumi; b) lâ??accertamento della compatibilitĂ tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima; c) lâ??esistenza in atto od in potenza dâ??una riduzione patrimoniale.

Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto. Dimostrato $ci\tilde{A}^2$, il Giudice per la stima del danno in esame potr \tilde{A} ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovr \tilde{A} basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entit \tilde{A} dei postumi e sussistenza del danno.

- 7.9. Alla luce di quanto esposto deve rigettarsi la censura qui in esame, nella parte in cui sostiene che, avendo â??accertatoâ?• il medico legale una â??incapacità lavorativa specificaâ?• del 25% (numero, per quanto detto, che dal punto di vista giuridico non corrisponde ad una ponderata stima basata su controllabili criteri di scientificitÃ), dovrebbe presumersi ipso facto una pari riduzione del reddito.
- 7.10. Deve invece accogliersi la censura qui in esame nella parte in cui ascrive alla sentenza impugnata di avere del tutto omesso di accertare se i postumi obiettivamente accertati fossero o meno compatibili, in tutto od in parte, con la prosecuzione dellâ??attività lavorativa svolta dalla vittima prima dellâ??infortunio.

La sentenza impugnata, infatti:

-) ha accertato in punto di fatto che la vittima ha perso il lavoro e quindi il reddito;

- -) ha accertato in punto di fatto che la vittima ha postumi invalidanti che compromettono lâ??articolarità della spalla sinistra;
- -) ha tuttavia rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante futuro, sul presupposto che la vittima non avrebbe dimostrato di avere cercato un lavoro che fosse in grado di garantirle â??un reddito pariâ?• a quello precedentemente percepito.

Tale statuizione viola gli a rtt. 1223 e 1226 c.c. sotto più profili.

In primo luogo, il danno da perdita del reddito può essere totale o parziale. La vittima dâ??un infortunio può perdere il reddito del tutto, oppure può essere costretta a lavorare meno, e guadagnare in proporzione. Dunque Ã" scorretto esigere dalla vittima la prova di non potere trovare un lavoro che garantisca â??un reddito pariâ?• a quello perduto.

In secondo luogo, la liquidazione del danno da lucro cessante futuro Ã" largamente equitativa, ai sensi dellâ??art. 2056 c.c.. Essa deve tenere conto non solo di quel che Ã" accaduto, ma anche di quel che presumibilmente potrà accadere. Dunque lâ??accertamento dellâ??esistenza del danno da perdita del reddito futuro, sia totale che parziale, avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità del caso concretamente dimostrate o non contestate: lâ??età della vittima, le condizioni del mercato del lavoro, la compatibilità tra i postumi e la gestualità richiesta dal lavoro precedentemente svolto.

7.11. In conclusione, la censura qui in esame deve essere parzialmente accolta in applicazione dei seguenti princ \tilde{A} ¬pi di diritto:

â??Lâ??accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando lâ??entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e lâ??impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se lâ??eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-lega/e di quantificare in punti percentuali la c.d. â??incapacità lavorativa specificaâ?•, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentualeâ??.

â??Sebbene il danno da lucro cessante causato dallâ??incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e lâ??esistenza del suddetto dannoâ??.

 \hat{a} ??La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non \tilde{A} " di per s \tilde{A} © d \hat{a} ??ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da

lucro cessanteâ??.

8. Sulla â??perdita di chanceâ?•.

A p. 13 del ricorso la ricorrente formula una *quarta censura*, con la quale denuncia la violazione del principio di integralità del risarcimento.

Lamenta che erroneamente la Corte dâ??appello avrebbe â??omesso di riconoscere il risarcimento della lesione della capacità lavorativa generica della danneggiata, intesa come chance di trovare unâ??occupazione e uno sviluppo di carriera anche diversa da quella che svolgeva al momento del sinistroâ??.

8.1. La censura Ã" inammissibile.

La Corte dâ??appello (p. 16, terzo capoverso) ha liquidato il danno patrimoniale in misura pari alla â??retribuzione che la sig.ra (omissis) avrebbe percepito in un periodo che le sarebbe stato ragionevolmente necessario per trovare una nuova occupazione, qualora ella si fosse attivata diligentemente nella ricerca dello stessoâ??.

Così giudicando, la Corte territoriale ha mostrato implicitamente di ritenere che non fosse precluso alla vittima di trovare una nuova occupazione. Dunque la Corte dâ??appello non ha affatto negato la risarcibilità in astratto dâ??un danno da perdita delle *chance* di trovare un nuovo lavoro; semplicemente ha ritenuto che nessuna *chance* la vittima avesse perduto. Valutazione la quale, giusta o sbagliata che fosse, costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimitÃ.

9. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dellâ??art. 1227 c.c. ($\cos \tilde{A} \neg a p. 17$; si prescinde dalla intitolazione del motivo).

Lâ??illustrazione del motivo Ã" così concepita:

- -) dopo avere trascritto parte della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente esordisce affermando non esservi in atti \hat{a} ?? alcun elemento, $n\tilde{A} \odot \tilde{A}$ " stata fornita alcuna tempestiva allegazione, in merito al fatto che la [danneggiata] abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la ricerca \hat{a} ?• di una nuova occupazione;
- -) seguono varie deduzioni sul fatto che una persona non pi \tilde{A}^1 giovane, straniera, con scarsa conoscenza della lingua italiana, difficilmente potrebbe trovare una nuova occupazione;
- -) quindi viene trascritta ampia parte dâ??una motivazione di questa Corte, ove si afferma il principio che \tilde{A} " onere del convenuto dimostrare che la vittima dâ??un danno alla salute, pur

avendo perso il lavoro, avrebbe potuto trovarne un altro, e non lo fece.

- 9.1. La farragine con cui Ã" esposta la censura (un *collage* di passi estrapolati dallâ??atto dâ??appello, da sentenze di legittimità e dalla comparsa conclusionale dâ??appello) ne rende malagevole la qualificazione.
- Il Collegio, dopo molte letture e nel rispetto del principio dellà??interpretazione utile, ritiene che là??unica interpretazione possibile di questa parte del ricorso sia supporre che, con essa, la ricorrente abbia inteso censurare la sentenza impugnata per averle addossato là??onere della prova di *essersi inutilmente attivata* per cercare un lavoro, in luogo di addossare a i convenuti lâ??onere di provare il contrario.
- 9.2. La ricorrente Ã" nel vero quando assume che lâ??onere di provare lâ??eccezione di cui al secondo comma dellâ??art. 1227 c.c. grava su chi la solleva.

Infatti la negligente condotta del danneggiato che, perduta lâ??occupazione a causa dellâ??infortunio, non si attivi per impiegare le proprie residue forze industri in un nuovo lavoro Ã" fatto costitutivo dellâ??eccezione di aggravamento colposo del danno (art. 1227, secondo comma, c.c.), non fatto costitutivo della domanda di danno. Spetterebbe dunque al debitore provare che la vittima, pur potendo trovare con ragionevole probabilità di successo un nuovo lavoro, non lo cercò.

Tuttavia tale doglianza \tilde{A} " inammissibile per la sua novit \tilde{A} .

Nellâ??atto dâ??appello infatti la ricorrente censurò la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ma senza nulla osservare circa lâ??interpretazione e/o la violazione dellâ??art. 1227, secondo comma, c.c., e il riparto dellâ??onere della prova.

10. Il terzo motivo.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte dâ??appello, nel regolare le spese del primo grado di giudizio, le abbia liquidate in misura inferiore a quanto ritenuto dal Tribunale, pur in assenza di impugnazione incidentale da parte della (*omissis*).

- 3.1. Il motivo resta assorbito dallâ??accoglimento della seconda e della terza censura di cui al primo motivo di ricorso.
- 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione; dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte dâ??appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .

 $Cos\tilde{A}$ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, add \tilde{A} 18 marzo 2025.

Campi meta



Massima:

Il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacit \tilde{A} lavorativa a seguito di lesioni personali non \tilde{A} " automatico $n\tilde{A}$ © quantificabile in base a percentuali medico-legali astratte: il giudice deve invece valutare in concreto la perdita di reddito e la residua capacit \tilde{A} della vittima di reimpiegare le proprie forze lavorative, non potendosi subordinare il diritto al risarcimento alla prova della vana ricerca di una nuova occupazione.

Supporto Alla Lettura:

RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ² essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ**² **essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**² **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- risarcimento: quando il danno Ã" stato causato da una condotta illecita;
- indennizzo: quando il danno \tilde{A} " conseguente ad una condotta lecita cio \tilde{A} " ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.